

La Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 646/15, al Titolo 7, prevede che al verificarsi di interruzioni di energia elettrica di durata superiore ai limiti previsti nella “Tabella 9”, sotto riportata, vengano riconosciuti a favore dei clienti interessati - indipendentemente dalla responsabilità in ordine all’interruzione - specifici **rimborsi forfetizzati erogati automaticamente senza la necessità di alcuna richiesta da parte dei clienti stessi** - nella misura prevista dalla medesima Deliberazione.

**Tabella 9 – Standard per il tempo massimo di ripristino della fornitura**

<b>Grado di concentrazione territoriale</b>	<b>Durata interruzioni per Clienti BT (220-380 Volt)</b>	<b>Durata interruzioni per Clienti MT (&gt; 1000 Volt)</b>
<b>Alta Concentrazione</b> (Comuni con più di 50.000 abitanti)	8 ore	4 ore
<b>Media Concentrazione</b> (Comuni con più di 5.000 abitanti)	12 ore	6 ore
<b>Bassa Concentrazione</b> (Comuni con meno di 5.000 abitanti)	12 ore	6 ore

La delibera prevede che gli indennizzi agli utenti titolari di impianti di prelievo o di prelievo e produzione siano liquidati dagli operatori della distribuzione alle società di vendita entro il primo ciclo di fatturazione del trasporto utile trascorsi 60 (sessanta) giorni dall’interruzione. Tale termine è aumentato a 180 (centottanta) giorni nel caso di interruzioni che interessano più di 2 milioni di utenti su base nazionale. Tali tempistiche si rendono necessarie al fine di una puntuale individuazione dei clienti che hanno effettivamente titolo all’indennizzo e alla singola quantificazione.

Tale attività può essere solo successiva alla completa registrazione nei sistemi informativi dei distributori di tutti gli eventi occorsi sulla rete elettrica e dei tempi della loro risoluzione; segnaliamo che tali eventi, nel caso situazioni eccezionali che generano interruzioni prolungate ed estese, sono estremamente numerosi e di complessa elaborazione. I concessionari dei servizi di distribuzione comunicheranno alle Società di Vendita la durata dell’interruzione e l’ammontare dell’indennizzo per ciascun cliente. Ciascun venditore provvederà quindi direttamente ad erogare ai propri clienti l’indennizzo sopra indicato, nei termini e con le modalità previste dalla citata Deliberazione.

Gli indennizzi variano (v. tabella 10)

- da 30 a 300 € per i clienti domestici BT
- da 150 a 1.000 € per i clienti non domestici BT e MT con potenza fino a 100 kW
- fino a 6.000 € per i clienti industriali MT con potenza superiore a 100 kW

**Tabella 10: Rimborsi automatici in caso di mancato rispetto degli standard di qualità per il tempo massimo di ripristino dell'alimentazione**

	<b>Clienti BT per uso domestico</b>	<b>Clienti BT e MT per usi non domestici e potenza inferiore o uguale a 100 KW</b>	<b>Clienti BT e MT per usi non domestici e potenza superiore a 100 KW</b>	<b>Clienti MT per usi non domestici e potenza superiore a 100 KW</b>
Superamento standard	30 euro	150 euro	2 euro/KW	1.5 euro/KW
Per ogni periodo ulteriore	15 euro ogni 4 ore	75 euro ogni 4 ore	1 euro/KW ogni 4 ore	0.75 euro/Kw ogni 2 ore
Tetto massimo	300 euro	1000 euro	3000 euro	6000 euro